



COMUNE DI FAENZA

regolamento generale
per il
NIBALLO PALIO DI FAENZA
e manifestazioni collaterali



NIBALLO
PALIO DI FAENZA

Ultimo aggiornamento:
maggio 2026

INDICE

Titolo I

PREMESSE, FINALITÀ' E PRINCIPI FONDAMENTALI

Capitolo I - PREMessa STORICA

LE ORIGINI STORICHE DEL PALIO DEL NIBALLO

IL PALIO DI S. NEVOLONE	9
IL PALIO DELL'ASSUNTA	10
LA CORSA DEL 29 GIUGNO	11
LA QUINTANA DEL NIBALLO	11

Capitolo II - FINALITÀ' E SCOPI

Art. 1 - NIBALLO-PALIO DI FAENZA	13
Art. 2 - PALII ORDINARI E STRAORDINARI E RELATIVE DISPOSIZIONI O PROVVEDIMENTI DEL SINDACO-MAGISTRATO DEI RIONI	13

Capitolo III - PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO DEL NIBALLO-PALIO DI FAENZA

Art. 3 - DEI REGOLAMENTI DEL NIBALLO-PALIO DI FAENZA: REGOLAMENTO GENERALE E REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO	14
Art. 4 - COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO DEGLI ANZIANI	16
Art. 5 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE- STANZIAMENTI ANNUALI- ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI	17
Art. 6 - IL COORDINATORE ORGANIZZATIVO, LE FUNZIONI AD ESSO AFFIDATE- LE FUNZIONI DI VIGILANZA E SCORTA	18
Art. 7 - I RIONI	19

Art. 8 - DIVISIONE DEL TERRITORIO RIONALE E GRUPPO MUNICIPALE	20
Art. 9 - DEFINIZIONE ARALDICA DEGLI STEMMI E COLORI RIONALI E DEL GRUPPO MUNICIPALE	21
Art. 10 - AUTONOMIA STATUTARIA DEL RIONE E DEL GRUPPO MUNICIPALE, RUOLO E FINALITÀ' RICONOSCIUTI DAL COMUNE, SEDI	22
Art. 11 - INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E DELLE PRESCRIZIONI COMUNALI: SANZIONI E AMMENDE - NOMINA DI UN VICARIO	23

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEL NIBALLO-PALIO DI FAENZA

Capitolo I - ORGANI, CARICHE, FUNZIONI

Art. 12 - IL MAGISTRATO DEI RIONI	25
Art. 13 - IL MAESTRO DI CAMPO	26
Art. 14 - IL PODESTÀ' DELLA GIOSTRA	27
Art. 15 - IL GIUDICE DISCIPLINARE	28
Art. 16 - IL COMITATO PER IL NIBALLO	29
Art. 17 - LA DEPUTAZIONE PER IL NIBALLO	32

Capitolo II - DEI RIONI E DEL GRUPPO MUNICIPALE

Art. 18 - NATURA GIURIDICA DEI RIONI- SCOPI E FINALITÀ'	34
Art. 19 - NATURA GIURIDICA DEL GRUPPO MUNICIPALE- SCOPI E FINALITÀ'	35
Art. 20 - SPECIFICI COMPITI DI ASSISTENZA E DI RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO MUNICIPALE	36

Art. 21 - IL PATRIMONIO DEI RIONI E DEL GRUPPO MUNICIPALE	37
Art. 22 - ORGANI RIONALI E DEL GRUPPO MUNICIPALE - ELEZIONI	38
Art. 23 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEL RIONE E DEL GRUPPO MUNICIPALE- NOMINA, DIMISSIONI	38
Art. 24 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO - OBBLIGHI E DIVIETI DEL SOCIO - ADESIONE	39
Art. 25 - ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE DEI RIONI E DEL GRUPPO MUNICIPALE AD ALTRE MANIFESTAZIONI STORICHE CON CORSA DI CAVALLI: PRESCRIZIONI E DIVIETI	40
Capitolo III - DEI RAPPORTI DEI RIONI E DEL GRUPPO MUNICIPALE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
Art. 26 - RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I RIONI E GRUPPO MUNICIPALE	41
Art. 27 - RAPPRESENTANZA DEL RIONE E DEL GRUPPO MUNICIPALE	41
TITOLO III - DELLE REGOLE FONDAMENTALI PER IL CORTEO STORICO E LA CORSA DEL NIBALLO	
Capitolo I - DELLE FIGURE DEL NIBALLO	
Art. 28 - PARTECIPAZIONE DELLE COMPARSE ALLE MANIFESTAZIONI	42
Art. 29 - REGOLE GENERALI PER LA COMPARSA RIONALE E DEL GRUPPO MUNICIPALE	43
Art. 30 - DOVERI DEI FIGURANTI	43
Capitolo II - DEGLI ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI	
Art. 31 - SVOLGIMENTO DEL TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI	43

Capitolo III - DEI CAVALIERI GIOSTRANTI

Art. 32 - REGOLE GENERALI PER I CAVALIERI GIOSTRANTI 44

Art. 33 - REGOLE GENERALI PER LA CERIMONIA DEL
GIURAMENTO DEI CAVALIERI GIOSTRANTI 45

Capitolo IV - GARA "A COPPIA" DEGLI ALFIERI BANDIERANTI

Art. 34 - REGOLE GENERALI PER LA GARA "A COPPIA" DEGLI
ALFIERI BANDIERANTI 45

Capitolo V - DELLE PROVE AL CAMPO

Art. 35 - IL CAMPO DELLA GIOSTRA: DEFINIZIONI 46

Capitolo VI - DEL CORTEO STORICO DEL NIBALLO

Art. 36 - IL CORTEO STORICO DELLA QUARTA DOMENICA DI
GIUGNO 46

Capitolo VII - DEI CONTROLLI SANITARI

Art. 37 - COMMISSIONE SANITARIA E NORME SANITARIE 47

Art. 38 - "PASSAPORTO" PER IL NIBALLO 48

Capitolo VIII - DELLA CORSA

Art. 39 - I CINQUE CAVALIERI E LE LORO SOSTITUZIONI 48

Art. 40 - RINVIO DELLA CORSA 49

Art. 41 - DESCRIZIONE DELLA GARA E DELLA MACCHINA DEL
NIBALLO 50

Art. 42 - DELLA LANCIA 50

Art. 43 - DESCRIZIONE DELLA GARA, IL CAVALIERE SFIDANTE, IL
CAVALIERE SFIDATO 50

Art. 44 - CONQUISTA DELLO SCUDO, DISPOSIZIONE E CONSEGNA
DEGLI SCUDI 51

Art. 45 - PARITÀ' TRA CAVALIERI: REGOLAMENTAZIONE 52

Capitolo IX - DELLA VITTORIA

Art. 46 - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE, ORDINE DI SFILATA,
CONSEGNA DEI PREMI 53

Art. 47 - CLASSIFICA E ORDINE DI SFILATA IN USCITA E PER
L'ANNO SUCCESSIVO, DISPOSIZIONI IN CASO DI PARITÀ' 54

Capitolo X - DELLE ALTRE CORSE

Art. 48 - ALTRE MANIFESTAZIONI O CORSE EQUESTRI 54

Titolo IV

DELLA NOTT' DE BISO'

Art. 49 - CENNI STORICI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
NOTT DE BISO' 55

Art. 50 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI 56

Art. 51 - IL "BISO" 57

Art. 52 - ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI COORDINAMENTO 57

Titolo V

DEGLI ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI

Art. 53 - IL GRUPPO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI 57

Titolo VI

DELLA DISCIPLINA E DELLE SANZIONI

Art. 54 - LE INFRAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI 58

Art. 55 - DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO DELLA VITTORIA O VARIAZIONE DEI PIAZZAMENTI OTTENUTI, IN RELAZIONE AI RISULTATI DEI CONTROLLI SANITARI	59
Art. 56 - LE AMMENDE ED I RELATIVI IMPORTI	60
Art. 57 - LE SANZIONI DEL GIUDICE DISCIPLINARE	61
Art. 58 - RESPONSABILITÀ' DEL RIONE, DEL GRUPPO MUNICIPALE E DEI PROPRI DIRIGENTI	62

Titolo VII

DEGLI STEMMI E DEL MARCHIO

Art. 59 - VINCOLI ALL'USO DEGLI STEMMI DEL NIBALLO E RIONALI	63
Art. 60 - DESCRIZIONE DEL MARCHIO "NIBALLO-PALIO DI FAENZA" - LIMITI DI UTILIZZO	63



TITOLO I - PREMESSE, FINALITÀ' E PRINCIPI FONDAMENTALI

Capitolo I - PREMESSA STORICA *LE ORIGINI STORICHE DEL PALIO DEL NIBALLO*

IL PALIO DI S. NEVOLONE

Alcune ricostruzioni storiche fanno risalire l'inizio di questa manifestazione alla fine del XIII secolo. L'organizzazione era affidata all'arte dei calzolai che avevano scelto San Nevolone come loro patrono.

Si svolgeva il 27 luglio e, a differenza di altre manifestazioni simili, gli attori non furono i nobili, bensì il popolo.

Lo storico del Palio di Faenza, Primo Solaroli, scrive: "Tutto il popolino, dunque, partecipava alle gare, le quali avevano inizio fin dalla mattina, con l'erezione nella Piazza maggiore di un'antenna alta venti piedi, una specie di "albero della cuccagna", e alla cima era assicurata una grossa oca. La pertica veniva insaponata con cura affinché non fosse troppo facile la salita e i partecipanti alla gara cercavano, aiutati da amici compiacenti che li spingevano dal basso, di conquistare l'oca; appena questa veniva tolta dall'incomoda posizione, si dava inizio ad un'altra gara sempre a base di palmipedi. Si tendeva una grossa fune tra due edifici; ed a questa venivano appese per le zampe tre oche; passandovi sotto a cavallo i partecipanti alla gara dovevano, senza rallentare la corsa,



strappare il collo ad una delle oche col solo ausilio delle mani. Alla sera poi si svolgeva l'inizio ultimo degli spettacoli offerto dalla matricola dei calzolai: una corsa di cavalli, che partendo da porta Ravegnana aveva la sua conclusione in Piazza.

Il premio consisteva in quattro o cinque sacchi di biada".

La manifestazione fu sospesa a causa degli incidenti e dei disordini che provocava.

Già in questa occasione emerse a Faenza lo spirito rionale in quanto la contesa si svolgeva tra gruppi appartenenti ai diversi quartieri che si differenziavano anche per la rivalità politica.

IL PALIO DELL'ASSUNTA

Nel XVI secolo a Faenza si correva, il giorno dell'Assunta, un Palio di cavalli le cui norme trovavano fondamento nell'ordinamento giuridico della città.

Questo fatto testimonia la grande importanza che la manifestazione rivestiva per la città e per i cittadini.

Il giorno precedente la festa il *palio* veniva esposto ad una finestra della residenza del Podestà.

Così lo descrive Primo Solaroli: "Il *palio*, cioè il drappo che si dava in premio al vincitore, era acquistato con i fondi del Comune; per questa festività il suo colore era verde, doveva essere di panno finissimo, la sua misura doveva essere stabilita in otto braccia ed ogni braccio non doveva avere un valore inferiore ai 45 soldi bolognesi".

La rosa dei premi era completata da una porchetta, un gallo, due onces di spezie e una resta di agli. Cavalli e Cavalieri dovevano essere presentati ai cittadini sulla Piazza.

La corsa poteva essere fatta con cavalli montati o alla barbaresca, cioè senza cavalieri ma bordati con pugnali



fastidiosi in modo che il cavallo in corsa si sentisse continuamente spronato.

La partenza era data da un ufficiale del Comune, designato dal Podestà, nella zona dell'attuale Pieve Ponte, fuori Porta Imolese; l'arrivo era situato nella Piazza Maggiore della città. Così ne parla il Solaroli: "Una gara durissima dunque, cinque chilometri percorsi a spron battuto dovevano essere massacranti per cavallo e cavaliere, e non dovevano mancare scorrettezze ed inganni se le disposizioni del capitolato fanno preciso divieto di consegnare immediatamente i premi ai relativi vincitori", dovendosi aspettare la relazione del delegato alla "mossa", cioè alla partenza. Se la gara veniva invalidata per scorrettezze si doveva ripetere il giorno seguente.

LA CORSA DEL 29 GIUGNO

Anche il Palio del 29 giugno trova la sua "legittimazione" negli statuti della città di Faenza, riformati nel 1410, là dove si codificano le norme per la festa di S. Pietro.

La corsa era identica a quella del Palio dell'Assunta con l'unica variante del colore del drappo, che era rosso per uniformità ai parametri usati per la festa liturgica.

Nel XVI e XVII secolo il Palio ebbe vita difficile, soprattutto per mancanza di fondi da parte delle autorità cittadine e così, con vita alterna, è giunto fino al XVIII secolo.

LA QUINTANA DEL NIBALLO

Questo breve brano di un cronista del XIX secolo, Don Antonio Peroni, mansionario della cattedrale, riportato da Primo Solaroli, illumina sulla quintana carnevalesca "del Niballo".

Scriva il Peroni, relativamente all'anno 1602:

"Giostra



Fin dall'anno sud.o gli Anziani di Faenza formarono un ben inteso Capitolato sopra l'antico o dilettevole trattenimento della Giostra solita ad seguirsi dalla nostra Nobiltà; ed un altro giorno dalla ringhiera del Pubblico Palazzo ne fu pubblicato il contenuto di esso. Qui però non intendo parlare di quella pericolosa Giostra a cavallo, che in alcuni luoghi si usa peranche di correre l'un contro l'altro con aste broccate di ferro alfine di scavalcarsi; ma di correre bensì a cavallo contro di una quintana di ferro con nome popolare detto - Niballo - a norma degli accennati capitoli. Un consimile spettacoloso divertimento, oltre a torneamenti ed evoluzioni militari fu dato da Faentini all'Imperatore Federico Barbarossa allorquando con la sua moglie Beatrice prese alloggio in Faenza nella casa di Guido ed Enrico Manfredi nel Gennaio 1165, come rilevasi dal Tonducci a P. 198. Questo spettacoloso divertimento che fin dal detto tempo, di quando in quando si faceva ordinariamente nel solo tempo di carnevale, in occasione di un successivo motivo di allegrezza con lusso e magnificenza straordinaria fu seguito il 29 giugno e per altri consecutivi giorni nel 1647.

In qual costume e con lo stesso metodo già praticato fino al carnevale del 1786. Ne più da allora in qua s'è fatto il detto divertimento a motivo dei diversi partiti originati dalla Rivoluzione Francese".

"La quintana - ci spiega il Solaroli - era una statua a mezzo busto, facente perno sulla sua parte inferiore, la quale reggeva nel braccio sinistro lo scudo, fungente da bersaglio, e nel destro il "flagello" costruito in modo diverso da quintana a quintana, ma sempre con l'unico scopo di colpire, o meglio punire, il cavaliere che troppo indugiasse sul bersaglio".

Perché la quintana di Faenza è detta Niballo?



Il Solaroli suppone possa derivare dalla volgarizzazione della parola Annibale, nome di un re "moro" e cita dal Vocabolario Romagnolo Italiano, pubblicato da A. Morri a Faenza nel 1840: "Testa d'Nibal - Saracino, testa di legna dove andavano a ferire i giostranti".

Capitolo II - FINALITÀ' E SCOPI

Art. 1 - NIBALLO-PALIO DI FAENZA

1.1. - La tradizionale disputa del Niballo - Palio di Faenza, con il quale il Popolo faentino, avente nei suoi storici Rioni l'espressione più pura e caratteristica, vuole solennizzare le antiche corse descritte negli Statuti del 1410, durante la Signoria dei Manfredi, ha luogo ogni anno, per antica tradizione, in occasione della festività di SS Pietro e Paolo, oppure nella quarta domenica di giugno.

1.2. - L'edizione moderna del Niballo ha inizio nel 1959 per volontà del Comitato Settimana Faentina che ne ha disposto l'organizzazione ed emanato le prime disposizioni regolamentari.

Art. 2 - PALII ORDINARI E STRAORDINARI E RELATIVE DISPOSIZIONI O PROVVEDIMENTI DEL SINDACO-MAGISTRATO DEI RIONI

2.1. - Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari, per fatti od eventi di carattere assolutamente eccezionale, e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta municipale o del Consiglio Comunale, di Enti o Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco; tanto l'iniziativa dell'Amministrazione comunale,



quanto le richieste su accennate vengono al più presto comunicate ai Rioni tramite il Sindaco - Magistrato dei Rioni, il quale provvederà a consultarli per raccoglierne l'adesione unanime.

2.2. - Spetta al Sindaco-Magistrato dei Rioni dare l'annuncio al pubblico di ogni Palio ordinario e straordinario.

2.3. - Ogni disposizione o provvedimento che si rendesse necessario adottare per circostanze o fatti inerenti alle operazioni preparatorie o allo svolgimento delle prove o alla Corsa del Niballo o alle manifestazioni collaterali, che non siano previsti nel presente Regolamento Generale, rientra nelle competenze del Sindaco-Magistrato dei Rioni, sentito il Comitato per il Niballo.

Capitolo III - PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO DEL NIBALLO-PALIO DI FAENZA

Art. 3 - DEI REGOLAMENTI DEL NIBALLO-PALIO DI FAENZA: REGOLAMENTO GENERALE E REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

3.1. - L'intera organizzazione delle manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza è disciplinata per la parte a carattere fondamentale dal presente "Regolamento Generale" e per la parte tecnico-organizzativa dal "Regolamento Organizzativo".

3.2. - Il Regolamento Generale contiene i principi fondamentali e le linee guida che ispirano la rievocazione storica in tutti i suoi aspetti, statuisce la struttura organizzativa generale del Niballo-Palio di Faenza in tutte le sue articolazioni, e detta le regole fondamentali per lo svolgimento della corsa e delle altre manifestazioni.

3.3. - Il Regolamento Generale è approvato dal Consiglio



Comunale ed entra in vigore secondo le norme di legge che regolano l'esecutività delle deliberazioni consiliari; ogni sua modifica rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

3.4. - Il Regolamento Organizzativo contiene la disciplina organizzativa delle competizioni e di tutto quanto non disciplinato nel Regolamento Generale.

3.5. - Il Regolamento Organizzativo è approvato dal "Comitato per il Niballo" con la maggioranza qualificata di cinque voti su sette ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della deliberazione; ogni sua modifica rientra nelle competenze del Comitato per il Niballo e deve essere approvata con la medesima maggioranza qualificata.

3.6. - Le modifiche ai Regolamenti, sia Generale sia Organizzativo, devono essere deliberate dall'Organo competente, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui devono essere applicate.

3.7. - Le modifiche al Regolamento Organizzativo possono essere deliberate dal Comitato per il Niballo anche dopo tale data, unicamente se approvate all'unanimità.

3.8. - Il Sindaco-Magistrato dei Rioni, in accordo con il Coordinatore Organizzativo, ha facoltà di emettere disposizioni o assumere provvedimenti di modifica sia al Regolamento Generale sia al Regolamento Organizzativo, finalizzati all'applicazione delle normative vigenti ed al rispetto delle responsabilità che fanno capo ai compiti degli organizzatori di eventi sportivi e/o rievocazioni storiche o comunque necessitate da esigenze di sicurezza delle manifestazioni rispetto alle quali l'Amministrazione comunale riveste il ruolo di organizzatore. Tali disposizioni o provvedimenti verranno assunti, laddove possibile, previa consultazione del Comitato per il Niballo, eventualmente convocato in via d'urgenza. In



ogni modo tali decisioni non dovranno, per quanto possibile, produrre alterazioni dei meccanismi tipici della gara dovendosi preferire, in tale circostanza ed in presenza di parere contrario del Comitato per il Niballo, la sospensione o annullamento della stessa.

Art. 4 - COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO DEGLI ANZIANI

4.1. - La soprintendenza e la direzione dei Palii, sia ordinari che straordinari, spettano esclusivamente all'Amministrazione comunale la quale si impegna a sostenere e sviluppare le manifestazioni, fornendo ogni collaborazione alle strutture rionali di base e promuovendo gli aspetti di interesse turistico delle manifestazioni, predisponendo strumenti divulgativi che comprendono una coordinata promozione turistica della corsa stessa e delle iniziative collaterali.

4.2. - Alla Giunta comunale in carica, riunita in qualità di Consiglio degli Anziani, compete l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale, dedicando allo scopo le necessarie sedute ordinarie della Giunta Comunale; mentre è di competenza del Sindaco-Magistrato dei Rioni, di chi per legge lo sostituisce, o dei suoi delegati, tutto quanto gli viene demandato espressamente dal Regolamento Organizzativo.

4.3. - Oltre alle nomine di sua competenza previste dal Regolamento Generale, il Consiglio degli Anziani ha veste di organo deliberante delle attività del Niballo e dispone l'istituzione dei capitoli del bilancio comunale ove sono iscritte le assegnazioni finanziarie destinate alle attività correnti del Niballo ed i contributi diretti ai Rioni ed al Gruppo Municipale.

4.4. - Sono inoltre compiti del Consiglio degli Anziani:



- vigilare sull'osservanza del Regolamento Organizzativo anche emanando disposizioni interpretative;
- decidere su tutte le controversie che comunque potessero insorgere in seno al Comitato per il Niballo - Palio di Faenza e/o tra i suoi componenti, nonché all'esterno avverso le decisioni del Comitato per il Niballo;
- ratificare le sanzioni inflitte dal Giudice Disciplinare e decidere sull'appello alle sue decisioni;
- redigere il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo di ogni anno delle manifestazioni inerenti il Niballo ed iniziative collaterali;
- esprimere parere vincolante sugli Statuti e sui Regolamenti comunali e del Gruppo Municipale;
- esprimere pareri sulle relazioni riguardanti le attività dei Rioni e del Gruppo Municipale.

4.5. - Le decisioni del Consiglio degli Anziani sono insindacabili.

Art. 5 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE- STANZIAMENTI ANNUALI- ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI

5.1. - L'Amministrazione comunale emana disposizioni in merito all'organizzazione delle Manifestazioni in tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e di coordinamento, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, nonché alla manutenzione ed il magazzinaggio di tutte le attrezzature, tramite l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel Bilancio comunale.

5.2. - Le spese per l'organizzazione del Niballo e manifestazioni collaterali tra cui rientrano i contributi a sostegno dell'attività dei Rioni e del Gruppo Municipale, sono iscritte nel Bilancio



comunale secondo gli stanziamenti annuali approvati dal Consiglio Comunale ed assegnati dalla Giunta Comunale in veste di Consiglio degli Anziani, al Piano Economico di Gestione (P.E.G.) del competente Dirigente di Settore.

5.3. - L'Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento per la concessione di spazi ad associazioni ed Enti, dispone per l'assegnazione e/o la realizzazione degli immobili in grado di ospitare in modo adeguato, le sedi dei cinque Rioni e del Gruppo Municipale nonché quelli per le attività equestri destinati alla preparazione di cavalli e cavalieri e, più in generale, indispensabili alla creazione di un forte vivaio di cavalieri di estrazione rionale. Assegna inoltre spazi destinati allo sviluppo dell'attività degli Alfieri bandieranti e Musicisti rionali.

Art. 6 - IL COORDINATORE ORGANIZZATIVO, LE FUNZIONI AD ESSI AFFIDATE- LE FUNZIONI DI VIGILANZA E SCORTA

6.1. - All'espletamento delle funzioni suddette e di quanto previsto negli articoli seguenti, l'Amministrazione provvede tramite i Servizi comunali incaricati e per questo nomina, un Dirigente dell'Ente Locale al quale vengono affidate le funzioni di Coordinatore Organizzativo.

6.2. - Il Coordinatore assume la responsabilità delle attività organizzative delle manifestazioni disciplinate dal presente Regolamento e quindi, limitatamente a tali attività, coordina gli Uffici ed i Servizi comunali deputati agli adempimenti operativi necessari alla realizzazione delle manifestazioni.

6.3. - Le funzioni di vigilanza e scorta durante le manifestazioni del Niballo e collaterali, sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale.



Art. 7 - I RIONI

7.1. - A Faenza erano storicamente presenti quattro Rioni e un Borgo. Al fine dell'applicazione dei Regolamenti del Niballo Palio di Faenza e nello svolgimento di tutte le attività riconducibili al Niballo Palio di Faenza, la denominazione Rione indica tutte e cinque tali realtà.

Pertanto i Rioni sono cinque e cioè:

- Borgo Durbecco (Rione Bianco);
- Rione Giallo (Rione di Porta Ponte);
- Rione Nero (Rione di Porta Ravegnana);
- Rione Rosso (Rione di Porta Imolese);
- Rione Verde (Rione di Porta Montanara)

7.2. - Il Comune riconosce ad essi un consolidato ruolo storico per la conservazione e l'affermazione di valori quali:

- l'identità della comunità locale,
- la consapevolezza delle origini,
- la ricerca, il recupero e la valorizzazione delle tradizioni, nella caratterizzazione delle peculiarità rionali,
- la promozione di manifestazioni a valenza rievocativa, culturale, storica,
- che concorrono ad attuare concretamente e con ampia partecipazione della comunità locale, i principi statutari del riconoscimento dei valori culturali della propria tradizione storica.

7.3. - Con il termine "Rioni", utilizzato nel presente Regolamento Generale e nel Regolamento Organizzativo, si intendono i cinque raggruppamenti territoriali identificati al successivo art. 8. Sia la denominazione rionale che fa riferimento alla Porta o al Borgo, sia la denominazione che fa riferimento al colore, sono entrambe valide ed utilizzabili ai sensi dei Regolamenti del Niballo Palio di Faenza e manifestazioni collaterali



Art. 8 - DIVISIONE DEL TERRITORIO RIONALE E GRUPPO MUNICIPALE

8.1. - I cinque Rioni, nel rispetto dell'antica ripartizione cittadina costituitasi con l'affermazione di Faenza in libero Comune, rappresentano le zone in cui attualmente è diviso tutto il territorio urbano ed extra urbano del Comune di Faenza e precisamente:

- Borgo Durbecco (Rione Bianco): comprende tutto il Borgo Durbecco ed il territorio a destra del fiume Marzeno e Lamone;
- Rione Giallo (Rione di Porta Ponte): comprende il territorio racchiuso tra la sinistra dei fiumi Lamone e Marzeno a monte della Città, Corso Saffi, Corso Matteotti, Viale Marconi, S.S. Via Firenze;
- Rione Nero (Rione di Porta Ravegnana): comprende il territorio tra la sinistra del fiume a valle della Città, Corso Saffi, Corso Garibaldi, lato sud di via Ravegnana, compreso il Castello di Granarolo;
- Rione Rosso (Rione di Porta Imolese): comprende il territorio racchiuso tra il lato nord della Via Ravegnana, Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Via Oberdan, Via Emilia Ponente;
- Rione Verde (Rione di Porta Montanara): comprende il territorio racchiuso tra il lato sud della Via Emilia Ponente, Via Oberdan, Corso Mazzini, Corso Matteotti, Viale Marconi, S.S. Via Firenze.

8.2. - Il Gruppo Municipale non ha competenza territoriale.

8.3. - Il vertice di incontro dei quattro Rioni, Giallo - Nero - Rosso - Verde, è indicato dal punto di incrocio delle mezzerie dei Corsi Saffi e Mazzini con i Corsi Matteotti (Piazza del Popolo) e Garibaldi (Piazza della Libertà).



8.4. - Limitatamente all'addobbo con bandiere o altro, la Piazza del Popolo è competenza del Comitato per il Niballo.

Art. 9 - DEFINIZIONE ARALDICA DEGLI STEMMI E COLORI RIONALI E DEL GRUPPO MUNICIPALE

9.1. - Gli stemmi ed i colori dei Rioni risultano dall'allegato A del presente Regolamento, traggono origine dalla descrizione dello stemmario Tassinari conservato presso la Biblioteca Comunale.

9.2. - Il Gruppo Municipale rappresenta la municipalità espressa dalla magistratura prima dell'epoca comunale, poi dai Manfredi nell'epoca delle Signorie; trae la propria araldica dall'antico gonfalone comunale così descritto nello stemmario Tassinari:

"La Città di Faenza "alzò ab immemorabili" lo scudo d'argento, caricato di un leone rosso, rampante, armato, lampasato e coronato d'oro; con la coda doppiamente fioccata e in atto di percuotere con la spada d'argento, a due tagli che stringe nella mano dritta.

Lo scudo inoltre fu ornato dal Capo di Francia, di azzurro, con cinque fiori di giglio, di oro, divisi da un lambello di sei pendenti di rosso."

9.3. - Il Borgo Durbecco o Rione Bianco: ha per stemma uno scudo: *"d'argento all'antico ponte romano d'azzurro caricato di due torri merlate alla ghibellina sul fiume al naturale";*

Il Borgo Durbecco, non è presente con una propria araldica nello stemmario Tassinari dal quale sono tratti gli altri quattro gonfaloni rionali; lo stemma fu realizzato nel 1959 quando fu stabilito l'inizio dell'edizione moderna delle antiche corse faentine.

9.4. - Il Rione Giallo o Rione di Porta Ponte: ha per stemma



uno scudo: *"d'oro alla torre centrata marrone con due ordini di merlature alla guelfa, murata di nero, caricata di tre fasce di vermiglio sopra la prima merlatura"*;

9.5. - Il Rione Nero o Rione di Porta Ravegnana: ha per stemma uno scudo: *"d'argento ornato ai lembi con filiera dentata di nero, caricato di un pino nodrito, al naturale, terrazzato di verde, centrato da tortabisante in oro"*;

9.6. - Il Rione Rosso o Rione di Porta Imolese: ha per stemma uno scudo: *"in campo rosso, caricato di un braccio destro, sinistrocherio, teso al naturale, con manica d'argento, armato di stocco posto in palo"*;

9.7. - Il Rione Verde o Rione di Porta Montanara: ha per stemma uno scudo: *"in campo verde, al monte di bianco di tre punte, poste due, una in centro sormontata da tre stelle d'oro con cinque punte"*.

Art. 10 - AUTONOMIA STATUTARIA DEL RIONE E DEL GRUPPO MUNICIPALE, RUOLO E FINALITÀ' RICONOSCIUTI DAL COMUNE, SEDI

10.1. - In attuazione dei principi statutari di partecipazione e di valorizzazione delle associazioni, il Comune riconosce i Rioni cittadini e il Gruppo Municipale, come libere aggregazioni di volontariato, con autonomia statutaria e senza fini di lucro, che concorrono alla cura degli interessi della comunità locale ed alla promozione e sviluppo della stessa.

10.2. - Il Comune riconosce il ruolo e le finalità dei Rioni e del Gruppo Municipale, quali significative realtà di aggregazione e di partecipazione per:

- la promozione e lo sviluppo della personalità e dei sentimenti di solidarietà;
- l'aggregazione sociale finalizzata al sentimento di amore



- verso le proprie origini ed al rispetto delle diversità;
- la formazione, in particolare dei giovani, promuovendone la conoscenza delle proprie radici;
 - l'educazione alla pratica sportiva dilettantistica, con riferimento agli aspetti sportivi connessi alla rievocazione storica;
 - la promozione e lo sviluppo dei valori culturali e della tradizione storica.

10.3. - I Rioni ed il Gruppo Municipale, sono organismi autonomi e come tali provvedono alla loro amministrazione, svolgono la loro attività in modo indipendente, in osservanza delle norme riportate dai loro statuti e dal presente Regolamento, ed ispirandosi alle antiche tradizioni faentine.

10.4. - Il Gruppo Municipale si configura come una Associazione di sostegno e stimolo alle attività del Niballo e quale organo di consultazione del Magistrato dei Rioni, ovvero di strumento operativo per i compiti assegnatigli.

10.5. - I cinque Rioni ed il Gruppo Municipale hanno sede di norma in locali adeguati allo svolgimento della propria attività concessi gratuitamente dal Comune.

Art. 11 - INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E DELLE PRESCRIZIONI COMUNALI: SANZIONI E AMMENDE - NOMINA DI UN VICARIO

11.1. - In occasione del Niballo e delle manifestazioni collaterali ad esso connesse, i Rioni ed il Gruppo Municipale, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni comunali espresse tramite questo Regolamento Generale ed il Regolamento Organizzativo, alle disposizioni - anche temporanee - emesse dalla Giunta comunale, dal Magistrato dei Rioni di sua iniziativa o per richiesta ricevuta dall'Autorità



di Pubblica sicurezza.

11.2. - In caso di inosservanza, i Rioni ed il Gruppo Municipale, sono passibili di sanzioni, secondo il disposto del presente Regolamento Generale e del Regolamento Organizzativo, nonché in base alle ammende specifiche previsti per i casi particolari indicati e comunque su decisione del Giudice Disciplinare anche per i casi non previsti.

11.3. - Fermo restando l'autonomia dei Rioni e del Gruppo Municipale, qualora intervengano gravi motivi di difficoltà, od in caso di mancato rispetto dello Statuto, o per fatti tali da impedire la continuità gestionale del Rione o del Gruppo Municipale, il Consiglio degli Anziani, sentito il Magistrato dei Rioni, nominerà un Vicario con compiti di reggenza che adotterà tutti i provvedimenti necessari al rafforzamento e/o ricostruzione del Rione stesso o del Gruppo Municipale.

11.4. - La nomina del Vicario, da scegliersi tra persone esperte di vita rionale, avverrà su una terna di nomi proposti dal Magistrato dei Rioni.

11.5. - La gestione straordinaria non può superare la durata di sei mesi; qualora entro tale periodo il Rione o il Gruppo Municipale, non sia stato riorganizzato e la situazione rimanga invariata, si procederà alla nomina di un altro Vicario, rinnovando la procedura sopra stabilita.

TITOLO II- ORGANIZZAZIONE DEL NIBALLO-PALIO DI FAENZA

Capitolo I - ORGANI, CARICHE, FUNZIONI

Art. 12 - IL MAGISTRATO DEI RIONI

12.1. - La carica di Magistrato dei Rioni è ricoperta dal Sindaco della Città di Faenza.

12.2. - Il Magistrato dei Rioni convoca e presiede il Comitato per il Niballo, rappresentandolo a tutti gli effetti di fronte all'Amministrazione comunale.

12.3. - Il Magistrato dei Rioni ha la responsabilità generale di sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento del Niballo e manifestazioni collaterali, nel pieno rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento, in accordo con il Dirigente comunale, Coordinatore organizzativo.

12.4. - Egli presiede il Gruppo di lavoro interno all'Amministrazione Comunale, incaricato della organizzazione tecnica ed amministrativa delle manifestazioni e della loro promozione pubblicitaria.

12.5. - Il Magistrato dei Rioni avrà particolare cura di mantenere contatti con gli Uffici comunali preposti all'attività del Niballo onde facilitare l'adozione di tutti quei provvedimenti che si rendesse necessario adottare per la migliore organizzazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

12.6. - Solo il Magistrato dei Rioni ha facoltà di intervento in ogni fase delle manifestazioni per ottemperare ad eventuali richieste ricevute dalle Autorità preposte alla pubblica sicurezza; ad Egli spetta il controllo ed il coordinamento delle funzioni assegnate al Maestro di Campo, al Podestà della Giostra, al Giudice Disciplinare ed alla Deputazione per il Niballo.



12.7. - Ogni anno, al termine delle manifestazioni del mese di giugno, il Magistrato dei Rioni riceve le relazioni del Podestà della Giostra, del Maestro di Campo e della Deputazione per il Niballo, al fine di presentarle al Giudice Disciplinare per l'adozione di eventuali misure disciplinari, ai sensi del successivo art. 57.

12.8. - Il Magistrato dei Rioni riceve inoltre le proposte di modifica al presente Regolamento, formulate dal Comitato per il Niballo-Palio di Faenza, per sottoporle all'approvazione dell'organo Consiliare competente.

Art. 13 - IL MAESTRO DI CAMPO

13.1. - Il Maestro di Campo scelto fra persone di matura esperienza di Palio e vita rionale, è nominato dal Magistrato dei Rioni su proposta espressa dal Comitato per il Niballo Palio di Faenza, auspicabilmente con voto unanime ovvero con maggioranza qualificata.

13.2. - Il Maestro di Campo, il cui incarico ha durata triennale, vestito in apposito costume, dirige e disciplina la sfilata, nel Corteo Storico, delle comparse rionali e del Gruppo Municipale nel giorno del Niballo e durante le manifestazioni preliminari, agendo in collaborazione e nel rispetto delle disposizioni emanate dal Magistrato dei Rioni e dal Coordinatore Organizzativo.

13.3. - Al Maestro di Campo compete il coordinamento dei Rotellini Municipali e dei Rotellini Rionali, tutti vestiti in apposito costume, con i quali provvederà a convocare la riunione finalizzata alla migliore organizzazione del Corteo Storico e del rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale e del Regolamento Organizzativo; ha infatti facoltà di intervento in ogni fase dello svolgimento delle manifestazioni



per assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari relative ai temi, alle funzioni e composizione della Comparsa rionale e del Gruppo Municipale. Le "disposizioni comportamentali", assunte entro il 20 maggio, verbalizzate nel corso della/e riunione/i e debitamente comunicate ai Rioni entro i 10 giorni successivi, hanno valore di regole organizzative ai fini dell'applicazione delle sanzioni da parte del Giudice Disciplinare e possono comportare l'applicazione di ammende, ai sensi del successivo art. 56, fino al 2° grado.

13.4. - Il Maestro di Campo assume inoltre l'incarico di Vice del Podestà della Giostra, che affianca durante la Corsa del Niballo.

13.5. - Nei 30 giorni successivi a quello nel quale il Niballo sia stato effettuato, relaziona al Magistrato dei Rioni in merito allo svolgimento del Niballo, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti; il Magistrato provvede ad informare i Rioni ed il Gruppo Municipale degli eventuali addebiti o irregolarità loro contestate.

Art. 14 - IL PODESTÀ' DELLA GIOSTRA

14.1. - Il Podestà della Giostra scelto fra persone di matura esperienza di Pali o giostre, è nominato dal Magistrato dei Rioni su proposta espressa dal Comitato per il Niballo Palio di Faenza, auspicabilmente con voto unanime ovvero con maggioranza qualificata.

14.2. - Il Podestà della Giostra, il cui incarico ha durata triennale, è organo giudicante monocratico, inappellabile, nella corsa ordinaria e straordinaria del Niballo e nelle altre corse promosse dal Comitato per il Niballo.

14.3. - Il Podestà della Giostra, vestito in apposito costume, ha l'autorità di fare svolgere la corsa del Niballo e quindi



le partenze dei cavalli, secondo quanto disposto dal Regolamento Organizzativo.

14.4. - Spettano al Podestà, con la collaborazione del Maestro di Campo e del Coordinatore Organizzativo, le verifiche delle misure e degli adempimenti relativi all'allestimento del Campo della Giostra effettuati dall'Amministrazione comunale.

14.5. - Per l'espletamento delle sue funzioni, in accordo con il Magistrato dei Rioni, può indire incontri con i cavalieri giostranti e con il Comitato per il Niballo, avvalendosi della collaborazione del Maestro di Campo. Le "disposizioni comportamentali", assunte entro il 20 maggio, verbalizzate nel corso della/e riunione/i e debitamente comunicate ai Rioni entro i 10 giorni successivi, hanno valore di regole organizzative ai fini dell'applicazione delle sanzioni da parte del Giudice Disciplinare e possono comportare l'applicazione di ammende, ai sensi del successivo art. 56, fino al 2° grado.

14.6. - Relaziona al Magistrato dei Rioni entro i 30 giorni successivi a quello nel quale il Niballo sia stato effettuato, in merito allo svolgimento della corsa, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti, il Magistrato provvede ad informare i Rioni ed il Gruppo Municipale degli eventuali addebiti o irregolarità loro contestate

Art. 15 - IL GIUDICE DISCIPLINARE

15.1. - Il Giudice Disciplinare, nominato dal Consiglio degli Anziani, è organo giurisdizionale di primo grado e si identifica di norma nella persona del Segretario Generale del Comune; l'incarico dura fino ad eventuali dimissioni o per sostituzione decisa dal Consiglio degli Anziani.

15.2. - Il Giudice Disciplinare ha il compito di esaminare le



violazioni al presente Regolamento che gli vengono sottoposte su iniziativa del Magistrato dei Rioni.

15.3. - Il Giudice Disciplinare, svolte le necessarie indagini, sentite le parti in causa, renderà il suo giudizio entro 30 giorni e lo trasmetterà al Consiglio degli Anziani ed al Magistrato dei Rioni, entro 30 giorni dalla notifica della decisione alla parte interessata.

Art. 16 - IL COMITATO PER IL NIBALLO

16.1. - Il Comitato per il Niballo-Palio di Faenza è composto dai Capi Rione dei cinque Rioni cittadini, dal Reggente del Gruppo Municipale, dal Magistrato dei Rioni, che lo presiede.

16.2. - Alla prima seduta di insediamento il Magistrato dei Rioni con funzioni di Presidente, stabilisce le modalità di lavoro del Comitato e le occasioni di seduta comune con la Deputazione per il Niballo.

16.3. - Il Comitato ha il compito di:

- approntare ed approvare il programma di massima delle attività annuali;
- proporre all'Amministrazione comunale l'entità minima di contributo annuo da erogarsi ai Rioni ed al Gruppo Municipale, in relazione al programma di attività proposto;
- formulare proposte e collaborare con l'Amministrazione comunale per la migliore organizzazione del Niballo in tutti i suoi aspetti e le connesse manifestazioni collaterali;
- esprimere pareri secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- verificare periodicamente lo stato dei rapporti tra i Rioni e disporre in merito ai rapporti tra il Comitato per il Niballo-Palio di Faenza e le organizzazioni presenti sul territorio nazionale nel campo delle rievocazioni Storiche e Antiche



Giochi e Sport della Bandiera;

- approvare il Regolamento Organizzativo e le sue eventuali modifiche.

16.4. - Il Comitato per il Niballo verifica periodicamente tutti gli aspetti operativi ed organizzativi a carico dell'Amministrazione comunale relativi alle manifestazioni, ai Regolamenti in atto o alle disposizioni - anche temporanee - adottate o da adottare, al fine di stabilire gli interventi di modifica che si rendessero necessari.

16.5. - Le sedute del Comitato, convocate dal Magistrato dei Rioni con cadenza di norma mensile, sono valide con la presenza di almeno quattro Rioni.

16.6. - Le decisioni sono prese di regola a maggioranza semplice; a maggioranza qualificata di 5/7 dei componenti il Comitato ove previsto, oppure all'unanimità ove previsto; in caso di parità di voti la decisione viene sospesa ed inserita nell'O.d.G. della seduta successiva per essere sottoposta ad una nuova votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto del Magistrato dei Rioni-Presidente del Comitato per il Niballo. Le decisioni, regolarmente poste a verbale, vincolano i Rioni all'osservanza di quanto disposto; l'inosservanza, fatto salvo il ricorso di cui al successivo comma 10, verrà sanzionata a norma di Regolamento.

16.7. - Le proposte di impulso rionale di modifica al presente Regolamento Generale, devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei 5/7 dei componenti il Comitato, al fine di avviare l'iter amministrativo finalizzato all'approvazione della modifica da parte del Consiglio Comunale.

16.8. - Le proposte di modifica al Regolamento Organizzativo devono essere presentate da uno o più componenti del Comitato per il Niballo con specifica richiesta scritta di



iscrizione all'Ordine del Giorno per l'illustrazione e possono essere poste in votazione solo nella seduta successiva. Poiché ai sensi del precedente art. 3.8 il Sindaco-Magistrato dei Rioni, in accordo con il Coordinatore Organizzativo, ha facoltà di emettere disposizioni o assumere provvedimenti di modifica ai Regolamenti sia Generale che Organizzativo, finalizzati all'applicazione delle normative vigenti ed al rispetto delle responsabilità che fanno capo ai compiti degli organizzatori di eventi sportivi e/o rievocazioni storiche o comunque necessitate da esigenze di sicurezza delle manifestazioni rispetto alle quali l'Amministrazione comunale riveste il ruolo di organizzatore, tali decisioni vengono preventivamente iscritte all'O.d.G. del Comitato e comunicate formalmente nonché verbalizzate nel corso della seduta: se tali decisioni producono modifiche al Regolamento Organizzativo, il Regolamento viene contestualmente modificato; se producono modifiche al Regolamento Generale esse sono immediatamente operative e la verbalizzazione vale come atto d'impulso per la successiva delibera di ratifica, di competenza Consiliare. Qualora sussistano ragioni d'urgenza la decisione viene assunta nel momento in cui si rende necessaria ed immediatamente comunicata ai Rioni; successivamente viene posta all'O.d.G del primo Comitato utile successivo per la verbalizzazione e l'eventuale contestuale modifica del Regolamento Organizzativo. L'eventuale mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale non produce effetti sulla gara in cui la decisione è stata applicata che resta valida a tutti gli effetti.

16.9. - Al Magistrato dei Rioni, in qualità di Presidente del Comitato, è demandata la facoltà di stabilire il sistema di espressione del voto e l'ordine con cui i membri sono chiamati



ad esprimere le loro dichiarazioni di voto; ogni risoluzione dovrà risultare in apposito verbale ed allo scopo è prevista la presenza, alle sedute del Comitato, di un dipendente comunale incaricato delle attività di segreteria; il verbale è posto in approvazione alla seduta successiva, o comunque appena possibile.

16.10. - Un Capo Rione in minoranza, quando ritenga che gli interessi del suo Rione siano lesi da una qualsiasi decisione, può appellarsi al Consiglio degli Anziani entro il termine di 30 giorni dalla data della seduta nella quale è stata adottata la decisione contro la quale intende ricorrere. In questo caso la decisione è sospesa fino al giudizio del Consiglio, che avrà tempo fino a 30 giorni per dare riscontro.

16.11. - Alla seduta del Comitato, in relazione agli argomenti in discussione, possono partecipare i Responsabili rionali e del Gruppo Municipale per lo specifico settore di attività, per esprimere parere consultivo, restando comunque il Capo Rione ed il Reggente unici portavoce.

16.12. - Le sedute del Comitato per il Niballo potranno essere rese note alla cittadinanza secondo le modalità ritenute opportune dal Comitato stesso.

16.13. - Le risoluzioni del Comitato per il Niballo e le modifiche ai Regolamenti sono sempre e comunque non retroattive; le deliberazioni del Comitato per il Niballo hanno efficacia a partire dal giorno successivo a quello in cui vengono adottate; le deliberazioni consiliari hanno invece efficacia secondo le regole normativamente previste per gli atti di competenza consiliare.

Art. 17 - LA DEPUTAZIONE PER IL NIBALLO

17.1. - La Deputazione è il comitato scientifico di riferimento



dell'Amministrazione comunale per gli aspetti di rigosità storica e culturale del Niballo; ad essa spetta il compito di valorizzare la ricerca storica delle antiche tradizioni cittadine, prevalentemente, ma non solo, riferite alle attività cavalleresche e rionali, in tutti gli aspetti culturali, civili, militari, religiosi di vita quotidiana o quant'altro, anche ricorrendo a collaborazioni con studiosi e/o ricercatori.

17.2. - La Deputazione per il Niballo è composta dal Magistrato dei Rioni, che la presiede, dal Maestro di Campo e da tre membri di nomina del Consiglio degli Anziani; il Magistrato dei Rioni può delegare le funzioni di cui al presente articolo a persone di sua fiducia.

17.3. - Il Magistrato dei Rioni, o suo delegato, coordina e presiede i lavori della Deputazione per il Niballo, rapportandosi con i componenti per la convocazione degli incontri e per la loro presenza a Faenza durante le verifiche con i Rioni e le manifestazioni del Niballo e collaterali.

17.4. - Per la nomina della Deputazione, il Magistrato dei Rioni presenta al Consiglio degli Anziani, sentito il Comitato per il Niballo, una segnalazione di almeno sei nominativi, scelti tra persone di comprovata capacità e competenza nelle rievocazioni storiche e storia del costume; nella scelta di nominativi si porrà attenzione affinché i tre componenti rappresentino, di norma, esperienze nei campi della conoscenza storica e del costume del XV secolo.

17.5. - I Membri della Deputazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti; decorsi i tre anni, la Deputazione rimane in carica assicurando l'ordinario svolgimento delle proprie funzioni fino alle nuove nomine. Le sedute della Deputazione, valide con la presenza della maggioranza dei componenti, sono convocate e presiedute dal Magistrato



dei Rioni, a cui è affidata la responsabilità della migliore funzionalità della Deputazione e dell'assolvimento dei suoi compiti ed al quale spetta stabilire le modalità di lavoro della Commissione e le occasioni di seduta comune con il Comitato per il Niballo.

17.6. - La Deputazione per il Niballo, nei 30 giorni successivi a quello nel quale il Niballo sia stato effettuato, rimette al Magistrato dei Rioni, una relazione in merito all'organizzazione ed all'intero svolgimento del Niballo stesso, esprimendo valutazioni, formulando proposte e comunicando irregolarità in merito al controllo e qualità della comparsa in costume dei Rioni e del Gruppo Municipale e sulla coreografia generale delle manifestazioni e del Corteo Storico.

Capitolo II - DEI RIONI E DEL GRUPPO MUNICIPALE

Art. 18 - NATURA GIURIDICA DEI RIONI- SCOPI E FINALITÀ'

18.1. - I cinque Rioni cittadini ed il Gruppo Municipale sono libere associazioni a carattere culturale-ricreativo, apolitica, senza scopo di lucro.

18.2. - I Rioni promuovono varie attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo e altre iniziative tese ad interessare i cittadini ed a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago del "popolo" del Rione, svolgendo un ruolo di aggregazione rivolto a tutte le fasce sociali e di età, la programmazione di tali attività è sostenuta dall'erogazione di contributi da parte dell'Amministrazione comunale nell'ambito della propria programmazione annuale od in base ai progetti o convenzioni sottoscritte con i Rioni, secondo il disposto dei Regolamenti comunali per la erogazione di finanziamenti e benefici



economici ad enti pubblici e soggetti privati.

18.3. - Nell'esercizio dell'attività agonistica, è compito di ogni Rione di tendere con tutte le proprie forze alla vittoria del Niballo, nonché delle manifestazioni storico - cavalleresche organizzate dal Comitato per il Niballo, sempre nel più rigido rispetto della serietà, rettitudine e della cavalleria, tendendo alla migliore riuscita del Niballo nel suo complesso.

18.4. - Per tutto quanto concerne l'organizzazione interna, relativamente alla loro natura associativa, è comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative vigenti e/o sopravvenute in materia, applicabili alla specifica realtà rionale.

Art. 19- NATURA GIURIDICA DEL GRUPPO MUNICIPALE- SCOPI E FINALITÀ'

19.1. - Il Gruppo Municipale, libera associazione a carattere culturale - ricreativo, senza scopi di lucro e senza ambito territoriale, nell'ambito della propria autonomia, ha l'obbligo di darsi uno Statuto da sottoporre a ratifica del Consiglio degli Anziani e di organizzare la propria struttura interna in forma democratica.

19.2 - E' esclusa per il Gruppo Municipale: la costituzione di Alfieri bandieranti; la preparazione di Cavalieri giostranti, nonché la partecipazione a qualsivoglia corsa.

19.3. - La struttura associativa, regolamentata da Statuto ispirato al presente Regolamento previa approvazione del Consiglio degli Anziani, ha lo scopo di aggregare attorno ad un organismo esterno al diretto contesto rionale tutte quelle forze e quegli interessi di cittadini che, o perché usciti dalla attività rionale specifica o perché non legati direttamente ad essa, ma desiderosi comunque di svolgere attività nell'ambito



delle finalità culturali, ricreative e assistenziali promosse dall'Amministrazione comunale e generali del Niballo, non hanno collocazione diretta nell'ambito dei cinque Rioni.

19.4.- Il Gruppo Municipale in collaborazione con il Magistrato dei Rioni e nel rispetto delle disposizioni operative promosse dal Coordinatore Organizzativo, opera per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al presente Regolamento ed allo Statuto dell'Associazione.

19.5 - Per tutto quanto concerne l'organizzazione interna, relativamente alla sua natura associativa, è comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative vigenti e/o sopravvenute in materia, applicabili alla specifica realtà rionale.

Art. 20- SPECIFICI COMPITI DI ASSISTENZA E DI RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO MUNICIPALE

20.1. - Il Gruppo Municipale deve cooperare e assistere coloro che rivestono tutte le cariche che sovrintendono al regolare svolgimento del Niballo ed a tutte le altre attività collaterali organizzate dai Rioni.

20.2. - E' compito dei Dirigenti del Gruppo Municipale, in accordo con il Dirigente comunale con funzioni di Coordinatore Organizzativo, provvedere alla preparazione dei premi previsti per il Niballo e per tutte le gare degli Alfieri bandieranti e Musicisti.

20.3. - In occasione di manifestazioni nelle quali l'Amministrazione comunale debba essere ufficialmente rappresentata, tale rappresentanza sarà costituita preferenzialmente attraverso i figuranti in costume del Gruppo Municipale, cui spetta il compito di rappresentare all'esterno la città di Faenza e le Manifestazioni del Niballo, coordinando



e gestendo la rappresentanza ufficiale dell'Amministrazione comunale, sia essa costituita dal solo Gruppo Municipale, o altri rappresentanti rionali o anche da Alfieri bandieranti e Musici, in quest'ultimo caso in collaborazione con il Consiglio dei Dieci.

20.4.- Il contributo erogato al Gruppo Municipale è prioritariamente destinato alla copertura delle spese sostenute in forza del comma precedente, per le spese di pulizia e manutenzione dei costumi, nonché per le spese organizzative derivanti dalle funzioni assegnate al Gruppo e dall'attività dello stesso o per i progetti promossi per la valorizzazione del Niballo- Palio di Faenza.

Art. 21- IL PATRIMONIO DEI RIONI E DEL GRUPPO MUNICIPALE

21.1. - Il patrimonio mobiliare ed immobiliare di ciascun Rione e del Gruppo Municipale, acquisito sia mediante impiego di contributi ricevuti che per oblazioni e/o donazioni di soci, Enti o Istituzioni Pubbliche, simpatizzanti o privati cittadini costituisce patrimonio rionale e come tale non può essere in alcun modo alienato o distratto.

21.2. - Eventuali alienazioni potranno avvenire soltanto con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Rionale, limitatamente a quella parte di patrimonio giudicato fuori uso e/o non più utilizzabile e con intesa che l'eventuale realizzo venga espressamente riutilizzato in beni patrimoniali del Rione; la disposizione è estesa al Gruppo Municipale.

21.3. - L'Amministrazione comunale emana disposizioni e sottoscrive convenzioni con i Rioni ed il Gruppo Municipale, per regolamentare le finalità, l'uso e le alienazioni dei beni di cui ai commi precedenti.



Art. 22- ORGANI RIONALI E DEL GRUPPO MUNICIPALE - ELEZIONI

22.1. - I Rioni ed il Gruppo Municipale, nell'ambito della propria autonomia, hanno l'obbligo di darsi uno Statuto da sottoporre a ratifica del Consiglio degli Anziani e di organizzare la propria struttura interna in forma democratica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di associazionismo, volontariato e promozione sociale o comunque applicabili.

22.2. - Organi essenziali dei Rioni sono:

- il Popolo del Rione, riunito in Assemblea;
- il Capo Rione;
- il Consiglio rionale composto di nove membri, ivi inclusi il Capo Rione e due Capitani con funzioni di vice-capo rione.

22.3. - Organi essenziali del Gruppo Municipale sono:

- i componenti del Gruppo, riuniti in Assemblea;
- il Reggente;
- il Consiglio o adunanza dei Consoli composto di nove membri, comprendendo il Reggente e due Siniscalchi con funzioni di vice-reggente.

22.4. - Le elezioni degli Organi direttivi dei Rioni e del Gruppo Municipale, debbono avere luogo ogni tre anni, entro il mese di ottobre; il Consiglio uscente è tenuto ad affiancare i nuovi eletti per il tempo necessario al regolare passaggio degli incumbenti relativi a tutta l'attività rionale.

Art. 23- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEL RIONE E DEL GRUPPO MUNICIPALE- NOMINA, DIMISSIONI

23.1. - Il Consiglio Rionale eletto dall'Assemblea, è composto di nove membri, comprendendo il Capo Rione e due Capitani.

23.2. - In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentrano in ordine i primi dei non eletti, fatta salva la possibilità di indire



nuove elezioni per la sostituzione dei dimissionari.

23.3. - Se a dimettersi è il Capo Rione, è necessario ripetere al completo le elezioni degli Organi rionali.

23.4. - I Capitani, in caso di assenza o impedimento del Capo Rione, lo rappresentano in tutte le sue funzioni.

23.5. - Al Consiglio Rionale possono essere invitati il Magistrato dei Rioni o suoi delegati.

23.6. - Il "governo" del Gruppo Municipale è regolamentato, in modo analogo, secondo il dettato dei commi precedenti.

23.7. - Il Magistrato dei Rioni, inoltre, può decidere, su delicate questioni, di incontrare il Consiglio Rionale o del Gruppo Municipale.

Art. 24- ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO - OBBLIGHI E DIVIETI DEL SOCIO - ADESIONE

24.1. - Chiunque, a 16 anni compiuti, per residenza o volontaria adesione intenda acquisire la qualifica di Socio di un Rione o Gruppo Municipale, deve farne domanda scritta alla Segreteria rionale corredandola della firma di almeno due associati al Rione; prima dell'approvazione la domanda resterà affissa per almeno 15 giorni all'Albo rionale.

24.2. - L'adesione ai Rioni implica l'impegno a realizzare gli alti significati civici e morali sottesi alle manifestazioni che formano patrimonio dell'intera collettività faentina.

24.3. - Il Socio ha l'obbligo di prendere atto del presente regolamento, dello Statuto e dei regolamenti rionali rispettandoli e facendone rispettare le norme ed impegnandosi a condividere le finalità e gli impegni assunti dal Rione nell'espletamento dei fini istituzionali.

24.4. - L'adesione al Gruppo Municipale è regolamentata, in modo analogo, secondo il dettato dei commi precedenti.



Art. 25- ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE DEI RIONI E DEL GRUPPO MUNICIPALE AD ALTRE MANIFESTAZIONI STORICHE CON CORSA DI CAVALLI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

25.1. - L'organizzazione di Manifestazioni storiche o rievocative con corsa di cavalli curate direttamente o indirettamente dai Rioni o dal Gruppo Municipale, o la partecipazione dei Rioni o del Gruppo Municipale ad esse, sotto forma di società od altro organismo anche di origine non rionale, può avvenire a condizione che tra esse e la corsa del Niballo intercorreranno almeno 15 giorni.

25.2. - Inoltre le manifestazioni di cui al comma precedente non devono avere nessuna delle seguenti caratteristiche:

- bersaglio rappresentato da un "Niballo" con aspetto moresco, bifronte, con braccia su cui siano posti bersagli del diametro di otto cm.,

- il premio di un drappo ricamato rosso, con dimensioni simili al *palio*, una porchetta, un gallo o anche uno solo dei tre.

25.3. - La partecipazione di un Rione o del Gruppo Municipale, sotto qualsiasi forma organizzativa e/o societaria, diretta o indiretta, a manifestazioni aventi anche una sola delle caratteristiche sopra elencate e quindi aventi caratteri di somiglianza o similitudine alla corsa del Niballo è punita con ammenda non inferiore ai 50% del contributo annuo disposto dal Consiglio degli Anziani.



Capitolo III - DEI RAPPORTI DEI RIONI E DEL GRUPPO MUNICIPALE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 26- RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I RIONI E GRUPPO MUNICIPALE

26.1. - Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio degli Anziani e Magistrato dei Rioni, rappresenta l'Amministrazione comunale, in tutti i rapporti che riguardano sia collettivamente che singolarmente i Rioni ed il Gruppo Municipale; in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno il Sindaco-Magistrato dei Rioni può delegare a rappresentarlo il Coordinatore Organizzativo.

26.2. - I Rioni ed il Gruppo Municipale hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio degli Anziani, dopo ogni elezione, i nominativi degli eletti, precisando per ogni componente: nome, cognome, data di nascita e domicilio, oltre all'incarico ricoperto; la comunicazione deve essere fatta di volta in volta che si procede al rinnovo totale o a parziali sostituzioni.

26.3. - La rappresentanza dei Rioni e del Gruppo Municipale nei confronti del Comune non può essere esercitata, ove manchino le comunicazioni sopra descritte.

Art. 27- RAPPRESENTANZA DEL RIONE E DEL GRUPPO MUNICIPALE

27.1. - L'Amministrazione comunale riconosce nel Capo Rione il legittimo rappresentante del Rione, nel Reggente il legittimo rappresentante del gruppo Municipale, e corrisponde quindi con essi per tutto quanto possa riguardare il Rione medesimo o il Gruppo Municipale, fatto salvo il disposto dell'articolo precedente, per gli affari di interesse collettivo.

27.2. - Di regola i Capi Rione ed il Reggente del Gruppo



Municipale debbono, nei rapporti con il Comune, esercitare personalmente il loro ufficio e sono perciò tenuti ad intervenire di persona a tutte le adunanze ed operazioni inerenti alla loro rispettiva carica.

27.3. - In caso di impedimento possono essere sostituiti dai Capitani o dal Siniscalco, o eccezionalmente da un loro delegato.

TITOLO III- DELLE REGOLE FONDAMENTALI PER IL CORTEO STORICO E LA CORSA DEL NIBALLO

Capitolo I- DELLE FIGURE DEL NIBALLO

Art. 28- PARTECIPAZIONE DELLE COMPARSE ALLE MANIFESTAZIONI

28.1. - Secondo la tradizione, ogni corsa del Niballo è preceduta dalla sfilata di un Corteo Storico che costituisce una rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della grandezza della Signoria dei Manfredi compresa tra il governo di Gian Galeazzo (1410) e di Astorgio III (1501), con particolare riguardo ai Rioni i quali, con le loro comparse, ne formano la parte principale.

28.2. - La Comparsa rionale inoltre partecipa in misura ridotta alle manifestazioni preliminari.

28.3. - Una presenza ridotta della Comparsa rionale può essere stabilita per altre manifestazioni o corse, organizzate e/o promosse dal Comitato per il Niballo.

28.4. - Ogni presenza pubblica della Comparsa rionale al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento è consentita, previa autorizzazione del Magistrato dei Rioni,



solo nel proprio territorio rionale; presenze al di fuori del proprio territorio devono essere preventivamente autorizzate anche dal Rione interessato territorialmente.

Art. 29- REGOLE GENERALI PER LA COMPARSA RIONALE E DEL GRUPPO MUNICIPALE

29.1. - I Rioni hanno l'obbligo di comporre la propria comparsa rionale in base a studi e ricerche storiche tese a ricostruire tramite la realizzazione dei costumi, rappresentazioni di momenti di vita e gesta rionali della Faenza del XV secolo, negli aspetti militari, civili e di organizzazione sociale.

Art. 30- DOVERI DEI FIGURANTI

30.1. - E' dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nei Cortei tenere un comportamento corretto e disciplinato, uniformandosi senza discutere agli ordini loro impartiti dal Maestro di Campo e dai Rotellini e di cooperare, per quanto da ciascuno possa dipendere, alla migliore riuscita di questa parte della rievocazione.

Capitolo II- DEGLI ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI

Art. 31- SVOLGIMENTO DEL TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI

31.1. - Il Torneo degli Alfieri bandieranti e Musicisti ha luogo il sabato che precede la terza domenica di giugno, ogni anno, nella P.zza del Popolo di Faenza, ovvero il Sabato che precede di almeno 7 giorni le festività dei SS. Pietro e Paolo.

31.2. - In questa gara si esibiscono esclusivamente gli Alfieri bandieranti dei cinque Rioni che partecipano alla specialità



del "singolo", "piccola squadra", "grande squadra".

31.3. - E' prevista inoltre una gara per i "Gruppi Musicisti".

Capitolo III- DEI CAVALIERI GIOSTRANTI

Art. 32- REGOLE GENERALI PER I CAVALIERI GIOSTRANTI

32.1. - Un cavaliere per poter gareggiare nella Disputa del Niballo Palio di Faenza o qualsivoglia altra manifestazione organizzata con il concorso del Comitato per il Niballo in qualità di cavaliere giostrante con i colori di un Rione, deve essere di estrazione rionale o appartenere a quel Rione specifico per volontaria adesione

32.2. - Il Cavaliere che abbia corso il Niballo (ordinario o straordinario) o altre corse equestri organizzate ai sensi dell'art. 48 del presente Regolamento non potrà più gareggiare sotto nessuna forma al Niballo od altra manifestazione, né partecipare alla Comparsa per alcuno degli altri Rioni per un periodo di anni cinque (5) a decorrere dalla sua ultima corsa; in questo periodo di tempo non potrà quindi vestire il costume di un altro Rione, in alcuna delle manifestazioni regolate dal presente Regolamento.

32.3 - Il periodo di cinque (5) anni di cui al comma precedente potrà essere ridotto fino ad uno (1) in caso di rilascio di apposito nulla osta da parte del Rione ove il cavaliere ha partecipato alla sua ultima corsa.

32.4 - In sede di Regolamento Organizzativo potranno eventualmente essere regolamentate specifiche modalità per il riconoscimento al Rione di provenienza dell'investimento formativo a suo tempo effettuato, in analogia e proporzione con quanto già disposto nel medesimo Regolamento



Organizzativo per sbandieratori e musicisti ed assumendo come parametro di riferimento per i valori che verranno all'uopo fissati le ammende di cui all'art. 56 del Regolamento Generale.

32.5 - La regola di cui al commi precedenti entrerà in vigore dal 01/01/2023. Fino a quella data permane il preesistente divieto secondo la precedente disposizione che di seguito si trascrive: il Cavaliere che abbia corso il Niballo (ordinario o straordinario) anche una sola volta per un Rione, non potrà più gareggiare sotto ogni forma al Niballo od altra manifestazione, né partecipare alla Comparsa per alcuno degli altri Rioni; non potrà perciò vestire il costume di un altro Rione, in alcuna delle manifestazioni regolate dal presente Regolamento.

Art. 33- REGOLE GENERALI PER LA CERIMONIA DEL GIURAMENTO DEI CAVALIERI GIOSTRANTI

33.1. - La cerimonia del Giuramento dei Cavalieri, seguita dalla gara della "coppia" degli Alfieri bandieranti, ha luogo la III domenica di giugno di ogni anno nella Piazza del Popolo, ovvero la domenica che precede di almeno sette giorni le Festività dei SS. Pietro e Paolo.

33.2. - I Gruppi rionali partecipano alla cerimonia rispettando l'ordine di priorità stabilito dal risultato della Corsa del Niballo (edizione ordinaria) dell'anno precedente.

Capitolo IV- GARA "A COPPIA" DEGLI ALFIERI BANDIERANTI

Art. 34- REGOLE GENERALI PER LA GARA "A COPPIA" DEGLI ALFIERI BANDIERANTI

34.1.- Nella gara "a coppia" degli Alfieri bandieranti, il giudizio deve essere formulato in modo segreto per consentire la



caratteristica designazione del vincitore tramite consegna di una botte di vino "Albana"; secondo le tradizionali modalità meglio definite nel Regolamento Organizzativo.

34.2. - Non è consentita l'assegnazione ex equo.

34.3. - Il premio è costituito da una botte di vino "Albana di Romagna" amabile, di almeno 50 litri e da una Torre in argento raffigurante la Torre civica.

34.4. - La partecipazione a questa gara è obbligatoria pena l'esclusione dalla corsa del Niballo.

Capitolo V- DELLE PROVE AL CAMPO

Art. 35- IL CAMPO DELLA GIOSTRA: DEFINIZIONI

35.1. - Le prove necessarie alla preparazione dei cavalli e dei Cavalieri per la Corsa del Niballo si effettuano nel Campo della Giostra nei giorni che precedono la Manifestazione.

35.2. - Il Campo della Giostra comprende lo spazio recintato e le Tribune pubbliche, ovvero lo Stadio comunale.

35.3. - Il Campo Prove è lo spazio racchiuso dalle reti di recinzione che separano il pubblico dal prato interno, compreso il campo dell'antistadio.

35.4. - Il Campo della Corsa è rappresentato dalla pista di gara e dallo spazio interno alla recinzione e delimitato dalla staccionata protettiva, ove presente.

Capitolo VI- DEL CORTEO STORICO DEL NIBALLO

Art. 36- IL CORTEO STORICO DELLA QUARTA DOMENICA DI GIUGNO

36.1. - Il Corteo ha luogo il pomeriggio della quarta domenica



di Giugno, ovvero il giorno della festività dei SS. Pietro e Paolo, con partenza dei Gruppi rionali dalla propria sede percorrendo, secondo il percorso tradizionale, Vie e Corsi del proprio Rione, raggiungendo la Piazza del Popolo.

Capitolo VII- DEI CONTROLLI SANITARI

Art. 37- COMMISSIONE SANITARIA E NORME SANITARIE

37.1.- Al fine di consentire la verifica ed il controllo sulla applicazione della legislazione vigente in materia di Sanità Pubblica e di benessere animale, nonché al fine di valutare la idoneità dei cavalli a partecipare al Torneo del Niballo (con la dizione "Niballo"- in questo capitolo - si intendono comunque tutte le corse organizzate nell'ambito di applicazione dei Regolamenti del Niballo e manifestazioni collaterali), è istituita la Commissione Sanitaria.

37.2.- La Commissione (C.S.) ha il compito di assicurare il corretto impiego ed il doveroso rispetto del cavallo nello svolgimento della corsa, come è nella tradizione del torneo e nello spirito della competizione della Città di Faenza.

37.3.- Il compito della C.S. è quindi quello di vigilare affinché, partendo dal presupposto inderogabile ed innegabile che *"qualsiasi tipo di gara equestre ha lo scopo di confrontare capacità di cavalli e cavalieri in uguali condizioni"*, la prestazione di un cavallo non abbia ad essere modificata, intenzionalmente o no, con l'impiego di sostanze non consentite.

37.4.- A questo fine sono stabilite, oltre alle presenti norme generali, norme tecniche a contenuto sanitario riportate nel Regolamento Organizzativo. Norme particolari in questa



materia possono essere emanate annualmente dal Magistrato dei Rioni, su indicazione della Commissione Sanitaria, al fine di meglio precisare e soprattutto aggiornare i comportamenti da tenere ed i trattamenti autorizzati.

Art. 38- "PASSAPORTO" PER IL NIBALLO

38.1.- Per assicurare il miglior raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, è istituito il "passaporto per il Niballo", per ogni cavallo che parteciperà alla competizione.

38.2.- Il passaporto è il documento compilato dalla C.S. con il quale si autorizza il cavallo rionale a partecipare alla corsa del Niballo ed alle relative prove al Campo.

Capitolo VIII- DELLA CORSA

Art. 39- I CINQUE CAVALIERI E LE LORO SOSTITUZIONI

39.1. - La Corsa del Niballo si svolge nel Campo della Giostra, di norma lo Stadio Comunale B. Neri, appositamente attrezzato dall'Autorità Comunale.

39.2. - Partecipano alla disputa del Niballo cinque cavalieri, uno per ogni Rione della Città, in costume dell'epoca e su cavalli sellati.

39.3. - Al Cavaliere è concesso di calzare gli speroni, ad esclusione di quelli a stella o appuntiti, ma non può usare il frustino ed ogni altro strumento di sollecitazione.

39.4. - Il Cavaliere che ha prestato giuramento può essere sostituito, previa comunicazione al Magistrato dei Rioni, prima dell'ingresso nella Piazza del Popolo; in questo caso prima dell'uscita della Piazza presterà giuramento nelle mani del Maestro di Campo secondo la formula prescritta.



39.5. - La sostituzione del Cavaliere dopo la partenza dalla Piazza può avvenire solo previa presentazione al Magistrato dei Rioni di certificato medico di idoneità, in questo caso il suo Giuramento avverrà nelle mani del Maestro di Campo, e secondo la formula prescritta, davanti alle figure del Gruppo Municipale.

39.6. - Dopo la consegna della lancia da gara non sono ammesse sostituzioni ed il Rione che è privo di cavaliere non partecipa alla Corsa del Niballo; da questo momento inoltre non è più possibile la sostituzione del cavallo ed il Rione che, per qualsivoglia motivo, ne resti privo è escluso dalla corsa.

Art. 40– RINVIO DELLA CORSA

40.1. - In caso di maltempo durante i giorni delle prove o nella giornata del Palio, il Magistrato dei Rioni, udito il parere del Coordinatore Organizzativo, della Commissione di Pista e dei Capi Rione, ha facoltà di rimandare il Niballo alla domenica successiva o di rinviarlo ulteriormente se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.

40.2. - Qualora si renda necessario il rinvio della Corsa del Niballo durante il suo svolgimento, questa verrà ripresa dal punto in cui è stata interrotta, mantenendo gli scudi conquistati fino al momento del rinvio.

40.3. - Resta pertanto valida la consegna della lancia effettuata il giorno in cui la corsa è rinviata, per cui il Rione non può sostituire né il cavaliere né il cavallo.

40.4. - Al Sindaco - Magistrato dei Rioni, in accordo con l'Autorità di pubblica sicurezza, è pure riservata la facoltà di rinviare l'effettuazione del Niballo per motivi che interessino l'Ordine Pubblico.



Art. 41- DESCRIZIONE DELLA GARA E DELLA MACCHINA DEL NIBALLO

41.1. - La gara consiste nel colpire con la punta della lancia da parte dei contendenti, col cavallo lanciato al galoppo veloce, un bersaglio posto sul "Niballo" simulacro rappresentante un "moro" aventi le seguenti caratteristiche; dettagliatamente definite in sede di Regolamento Organizzativo:

- il centro del bersaglio sarà alto da terra m. 2,05 (due metri e cinque centimetri);
- i centri dei due bersagli disteranno fra loro m. 2,75 (due metri e settantacinque centimetri);
- ognuno dei due bersagli avrà il diametro di cm. 8 (otto centimetri);
- il Niballo, oltre la corazza, sarà vestito con drappi di colore arancione e viola.

Art. 42- DELLA LANCIA

42.1. - I cinque cavalieri sono armati di una lancia dipinta in bianco ed azzurro rigorosamente realizzata secondo le caratteristiche dettagliatamente definite in sede di Regolamento Organizzativo.

Art. 43- DESCRIZIONE DELLA GARA, IL CAVALIERE SFIDANTE, IL CAVALIERE SFIDATO

43.1. - La gara è divisa in cinque sfide per un totale di venti tornate: ogni Rione lancia la sfida agli altri quattro e analogamente la riceve; la sequenza di queste sfide è regolamentata da disposizioni previste nel Regolamento Organizzativo.

43.2.- I cavalieri, chiamati dal Podestà della Giostra, due alla volta, si sistemano entro gli stalli di partenza all'inizio di una



pista che si sviluppa in senso opposto "a ferro di cavallo".

43.3.- Rispetto alla posizione di partenza è stabilita una pista per il Cavaliere sfidante, ed una per il Cavaliere sfidato.

43.4. - La tornata consiste nel percorrere al galoppo veloce la pista che collega lo stallo di partenza con il "Niballo", con lo scopo di colpire il bersaglio.

43.5. - Il Cavaliere che per primo riesce a colpire il bersaglio fa scattare il congegno del "Niballo" che innalza il braccio in segno di vittoria; il Cavaliere avversario, sopraggiungente in senso contrario, pur colpendo il proprio bersaglio non fa quindi azionare alcun congegno per cui il braccio non si innalza; qualora il risultato sia di "parità" verrà assegnato uno scudo ad entrambi i Rioni.

43.6.- Nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comitato per il Niballo potrà stabilire e/o modificare ulteriori dettagli per lo svolgimento della corsa del Niballo e/o per altre Corse rientranti nelle manifestazioni collaterali, eventualmente anche diverse fra loro.

Art. 44- CONQUISTA DELLO SCUDO, DISPOSIZIONE E CONSEGNA DEGLI SCUDI

44.1. - Ad ogni sfida il Cavaliere vincitore conquista uno scudo coi colori del Rione avversario, ogni scudo viene issato sulla tribuna del Rione che lo ha conquistato.

44.2. - A tale scopo sono sistemati in fila parallela alla tribuna principale otto scudi per ogni Rione partecipante alla gara.

44.3. - I Rotellini Municipali hanno l'incarico di consegnare lo scudo conquistato ai figuranti rionali del Rione vincitore nei modi stabiliti dal Maestro di Campo.

44.4. - Conquista il Palio il Cavaliere che totalizza il maggior numero di scudi.



Art. 45- PARITÀ' TRA CAVALIERI: REGOLAMENTAZIONE

45.1 Qualora al termine della cinque serie di sfide, due o più Rioni abbiano conquistato un'uguale numero di scudi e si trovino pertanto in situazione di pareggio, si procede secondo le disposizioni che seguono.

45.2 Se vi è parità fra due soli Rioni, si deve fare una nuova serie di incontri tra i 2, cioè una tornata a destra e una a sinistra, e solo dopo lo svolgimento di tali 2 tornate si verificherà se vi è un vincitore o permane una situazione di pareggio. Se vi è ancora una situazione di parità si ripete la medesima procedura di cui sopra. Qualora dopo due serie complete di spareggio residui ancora una situazione di parità, gli spareggi successivi si effettueranno in base ad una sola tornata, per lo svolgimento della quale le posizioni di partenza verranno assegnate mediante sorteggio tra i due cavalieri: il cavaliere che vince il sorteggio sceglie la pista sulla quale effettuerà la tornata, il risultato della tornata determinerà il vincitore. Qualora permanga ulteriormente una situazione di parità si continuerà con singole tornate con stalli di partenza attribuiti ad ogni tornata per sorteggio, fino all'assegnazione della vittoria.

45.3 Qualora invece i Rioni che si trovano in posizione di parità siano 3 o più di 3 lo spareggio avverrà come segue. Ordinati preliminarmente tali Rioni secondo l'ordine inverso alla graduatoria del Palio dell'anno precedente, il primo sfida il secondo in una sola tornata dove lo sfidante, secondo le regole generali, è colui che percorre il semi-anello di sinistra guardando gli stalli di partenza del centro del campo di gara; dopodiché il secondo sfida il terzo, il terzo sfida il quarto, e così via; l'ultimo sfidante, cioè il Rione che occupava la miglior posizione nella graduatoria del Palio dell'anno precedente



sfida il primo.

45.4 Qualora al termine delle sfide disputate secondo le regole di cui al precedente comma residui una situazione di parità tra 3 o più Rioni, si ripete lo spareggio secondo le regole di cui al comma 3.

Qualora invece risulti una situazione di parità tra 2 soli Rioni si procede allo spareggio secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

Capitolo IX- DELLA VITTORIA

Art. 46- PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE, ORDINE DI SFILATA, CONSEGNA DEI PREMI

46.1. - Al termine delle tornate regolamentari o di spareggio, il Podestà della Giostra, verificati gli scudi vinti dai Rioni, proclama il vincitore: *"Il Rione.....ha vinto! Gloria al vincitore"*.

46.2. - Il secondo ed il terzo classificato, la classifica generale e quindi l'ordine di sfilata, sono proclamati dal Podestà della Giostra sentito il Maestro di Campo viste le disposizioni dell'Articolo che segue.

46.3. - I Valletti del Gruppo Municipale, scortati dai Conestabili, provvedono alla consegna dei tre premi, nei tempi e modi stabiliti dal Comitato per il Niballo:

il drappo ricamato al vincitore;

la porchetta al secondo;

il gallo e l'aglio al terzo classificato;

inoltre al Cavaliere vincitore viene consegnata la "Torre d'Oro".

46.4. - I premi vengono consegnati dal Magistrato dei Rioni secondo il cerimoniale all'uopo definito dal Comitato per il



Niballo, eventualmente coinvolgendo anche altre autorità al Capo Rione ed al Cavaliere.

46.5. - La porchetta, commestibile, verrà consegnata alla sede Rionale.

46.6. - Nel salone delle Bandiere, nella Residenza Municipale, viene aggiornato con le bandiere rionali l'ordine di classifica del palio (ordinario) effettuato per restarvi fino alla successiva edizione.

Art. 47- CLASSIFICA E ORDINE DI SFILATA IN USCITA E PER L'ANNO SUCCESSIVO, DISPOSIZIONI IN CASO DI PARITÀ'

47.1.- La classifica generale e conseguente ordine della sfilata, in uscita dal campo e per l'anno successivo è determinato dalla classifica degli scudi vinti.

47.2. - In caso di parità tra i rioni passa avanti il rione che ha vinto più scontri diretti con il Rione di parità.

47.3. - In caso di ulteriore parità passa avanti il Rione che ha vinto più volte con il vincitore della corsa.

47.4. - In caso di ulteriore parità passa avanti il Rione che ha vinto più volte con il Rione meglio piazzato.

47.5. - In caso di ulteriore parità si applica l'ordine di sfilata dell'anno precedente.

Capitolo X - DELLE ALTRE CORSE

Art. 48- ALTRE MANIFESTAZIONI O CORSE EQUESTRI

48.1. - Al di fuori delle disposizioni che precedono, possono essere promosse dal Comitato per il Niballo, con maggioranza qualificata, altre manifestazioni o corse equestri realizzate con la finalità di valorizzare i Cavalieri rionali e con lo scopo di



promuovere tra i giovani la partecipazione all'attività equestre nelle scuderie rionali. La partecipazione alle Manifestazioni o Corse equestri, così approvate, è obbligatoria per tutti i Rioni indipendentemente dal voto in merito espresso da ciascuno.

48.2- Tali manifestazioni sono regolamentate da apposite disposizioni adottate dal Comitato per il Niballo.

48.3.- Qualora sia prevista la partecipazione a gare esterne in rappresentanza della Città di Faenza, è tenuto a partecipare il Cavaliere" che ha vinto l'ultimo Niballo. Il Cavaliere partecipante vestirà i colori della Città di Faenza e non del Rione di appartenenza. In caso di impossibilità a partecipare si procederà con la classifica del Palio del Niballo dell'anno. Eventuali deroghe determinate da cause di forza maggiore dovranno essere approvate dal Comitato per il Niballo.

TITOLO IV- DELLA NOTT' DE BISO'

Art. 49- CENNI STORICI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NOTT DE BISO'

49.1. - La Manifestazione è organizzata fin dal 1964 dall'allora Comitato di coordinamento del Palio del Niballo; si svolge la notte di vigilia dell'Epifania, oppure in altra data scelta con decisione unanime del Comitato per il Niballo.

49.2. - Ha un programma basato principalmente sulla gastronomia, tramite la preparazione di piadine, salsicce, altri alimenti della gastronomia romagnola e "bisò" da parte dei cinque Rioni nei propri stand allestiti nella Piazza del Popolo.

49.3. - Festa tipicamente romagnola, il cui elemento centrale, oltre agli spettacoli e agli intrattenimenti che



possono svolgersi sul palco centrale, è il bisò: vino rosso che viene cotto, con spezie varie secondo antiche ricette, in enormi paioli retti da grandi trespoli in legno e distribuiti nel "gott": tradizionale bocciale in ceramica decorato ogni anno diversamente dai maestri ceramisti faentini, nel rispetto delle tipologie decorative storiche delle ceramiche faentine.

49.4. - Alla mezzanotte avviene il rogo del Niballo, un gigantesco simulacro del bersaglio usato per la Corsa, realizzato di norma in paglia e legno su telaio di metallo, vestito con i colori del Rione che ha vinto il Palio (ordinario) dell'anno precedente.

Art. 50- REGOLAMENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI

50.1. - Poiché la Nott de Bisò è manifestazione a carattere tradizionalmente popolare, le presenze pubblicitarie e/o abbinamenti con sponsor tramite locandine, volantini, inviti o qualsiasi altro materiale recante la denominazione "Nott de Bisò" non possono modificare questo carattere, ne' possono essere in contrasto con l'eventuale presenza di sponsor istituzionali.

50.2.- Le promozioni pubblicitarie e o sponsorizzazioni sono possibili solo ed esclusivamente all'interno dello stand rionale e non devono modificarne le caratteristiche prevalendo sull'aspetto estetico tradizionale dello stand.

50. 3. - Posto che gli stand nel loro insieme devono tendere a creare una ambientazione quanto più possibile omogenea e coerente con lo spirito della manifestazione storica, puntando sull'elemento rievocativo della presenza del Niballo al centro della Piazza, mirando a creare legami, anche figurativi, con la storicità dell'evento nel suo complesso, devono essere evitati assetti disomogenei e/o non adeguati alla tradizione.



50.4.- L'Amministrazione ha il potere di richiamare il Rione i cui allestimenti non rispettino quanto sopra e/o di imporre l'immediata rimozione delle irregolarità.

Art. 51- IL "BISO"

51.1. - L'Amministrazione Comunale sostiene l'organizzazione anche mediante contributo ai Rioni per l'acquisto di vino necessario alla preparazione del *Bisò*.

51.2. - Il prezzo di vendita del *Bisò*, al bicchiere, è fissato annualmente dal Comitato per il Niballo, unitamente a quello degli altri prodotti alimentari.

51.3. - Il *Bisò* è offerto gratuitamente a tutti coloro che si presentano ad uno qualunque degli stand rionali con il gotto della Nott de *Bisò* in corso.

Art. 52- ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI COORDINAMENTO

52.1. - La Nott de *Bisò* rientra nelle iniziative che fanno parte dell'attività rionale e quindi direttamente ispirata all'organizzazione del Niballo.

52.2. - All'Amministrazione Comunale spetta perciò l'organizzazione della manifestazione in tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e di coordinamento, nel rispetto delle leggi vigenti, nonché la manutenzione ed il magazzinaggio delle strutture.

TITOLO V- DEGLI ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI

Art. 53- IL GRUPPO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI

53.1. - Il Comitato per il Niballo-Palio di Faenza emana



disposizioni relative alla costituzione e gestione del Gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti del Niballo-Palio di Faenza ed alla costituzione di un organismo di gestione del Gruppo, denominato "Consiglio dei Dieci" nonché per la eventuale costituzione del Corpo Giudici Faentino.

TITOLO VI- DELLA DISCIPLINA E DELLE SANZIONI

Art. 54- LE INFRAZIONI E LE RELATIVE SANZIONI

54.1. - Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute sia nel presente Regolamento che nel Regolamento Organizzativo, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione (ammenda) relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio o danno alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio e delle Manifestazioni ad esso collaterali, i Rioni sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa, delle seguenti sanzioni;

- a) deplorazione
- b) ammenda, disposta mediante decurtazione del contributo annuale erogato a favore del Rione ai sensi del presente Regolamento;
- c) esclusione dalla partecipazione ad uno o più Palii, ordinari o straordinari, fermo restando l'obbligo di fare intervenire al Corteo storico la propria Comparsa, escluso il Cavaliere Giostrante.

I criteri di massima per l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti;



- I) la sanzione, anche dello stesso genere, deve essere proporzionata nella misura della gravità dell'infrazione.
- II) la sanzione deve essere tale che il colpevole ne venga a subire un danno materiale superiore al vantaggio conseguito con l'infrazione.
- III) si tiene conto dei precedenti disciplinari e consuetudine del Rione colpevole.

54.2. - Il risparmio nei contributi comunali, effettuato per effetto delle ammende, viene destinato a fronteggiare spese di carattere straordinario su indicazione del Comitato per il Niballo.

Art. 55- DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO DELLA VITTORIA O VARIAZIONE DEI PIAZZAMENTI OTTENUTI, IN RELAZIONE AI RISULTATI DEI CONTROLLI SANITARI

55.1- In relazione al mancato rispetto delle norme in materia di controlli sanitari fissate dai Regolamenti (Generale ed Organizzativo) o emanate dal Magistrato dei Rioni, sono stabilite le seguenti specifiche sanzioni la cui irrogazione spetta al Sindaco-Magistrato dei Rioni:

a) Qualora l'esame del sangue prelevato dopo lo svolgimento del Niballo evidenzi la presenza di sostanze definite non autorizzate, il Capo Rione sarà squalificato con decorrenza dal momento dell'irrogazione della sanzione fino al termine dell'edizione dell'anno successivo della corsa a cui si riferisce la sanzione, cioè non potrà assumere nessuno degli incarichi di cui al presente Regolamento, fatta salva l'eventuale rielezione a Capo Rione e la partecipazione alle riunioni del Comitato per il Niballo, né essere ammesso al Campo delle Prove e al Campo della Corsa; il cavallo sarà squalificato dal momento dell'irrogazione della sanzione, fino al termine dell'edizione



dell'anno successivo della corsa a cui si riferisce la sanzione; al Rione sarà applicata una pena pecuniaria non inferiore al 50 % del contributo annuo erogato ai Rioni dall'Amministrazione Comunale.

b) Qualora l'esame di cui sopra sia relativo al cavallo vincitore della corsa, il Sindaco, sentito il Presidente della Commissione Sanitaria ed il Podestà della Giostra, ritira il drappo del Palio e gli eventuali ulteriori premi vinti dal Rione, consegnandolo al secondo classificato, ed il Rione viene collocato all'ultimo posto della corsa a zero scudi; qualora sia relativo ad un Rione classificatosi in altra posizione, analogamente, tale Rione viene collocato all'ultimo posto della corsa a zero scudi; qualora più cavalli si trovino nella situazione di cui alla lettera a), verranno tutti collocati all'ultimo posto della corsa a zero scudi, per le esigenze di graduatoria si farà riferimento, fra questi, ai risultati dell'anno precedente.

55.2. - Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è possibile presentare ricorso al Consiglio degli Anziani entro 30 giorni dalla data della notifica del relativo atto, in mancanza di ricorso, il provvedimento adottato diventa esecutivo 15 gg. dopo la notifica del relativo atto, la presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento impugnato; il provvedimento adottato dal Consiglio degli Anziani in sede di ricorso è immediatamente esecutivo.

55.3.- Le presenti disposizioni si applicano anche alle altre Corse equestri organizzate dal Niballo-Palio di Faenza.

Art. 56- LE AMMENDE ED I RELATIVI IMPORTI

56.1. - Le ammende previste sono articolate su tre livelli di gravità per i seguenti importi;

Ammenda di 1° grado: non inferiore a € 40,00



Ammenda di 2° grado: non inferiore a € 200,00

Ammenda di 3° grado: non inferiore a € 400,00 fino ad un massimo di € 1.000,00

Art. 57- LE SANZIONI DEL GIUDICE DISCIPLINARE

57.1. - L'infliggere sanzioni ai Rioni, con esclusione di quelle di cui al precedente articolo 55, rientra nella competenza del Giudice Disciplinare.

57.2.- Il Giudice Disciplinare riceve allo scopo, mediante trasmissione del competente Ufficio comunale che ne cura l'istruttoria, le relazioni del Podestà della Giostra, del Maestro di Campo e del Coordinatore Organizzativo.

57.3.- Prima dell'adozione della sanzione, di norma, sente il Capo Rione interessato, previa comunicazione scritta degli addebiti; dopodiché il Giudice Disciplinare, con proprio provvedimento, infligge la sanzione.

57.4.- Contro la sanzione della "deplorazione" non è ammesso appello, contro le altre sanzioni è ammesso il ricorso al Consiglio degli Anziani entro 30 gg. dalla data del provvedimento del Giudice Disciplinare; pertanto le sanzioni disposte dal Giudice Disciplinare diverse dalla "deplorazione" divengono esecutive scaduto il termine previsto per il ricorso ovvero dopo che il Consiglio degli Anziani ha deciso sull'eventuale appello.

57.5. - Le decisioni che saranno adottate dal Consiglio degli Anziani in sede di reclamo sono comunicate dal Sindaco-Magistrato dei Rioni con provvedimento motivato e sono definitive; il silenzio del Consiglio, trascorsi 60 giorni dal ricevimento del ricorso, fa decadere la pena inflitta dal Giudice Disciplinare.



Art. 58- RESPONSABILITÀ' DEL RIONE, DEL GRUPPO MUNICIPALE E DEI PROPRI DIRIGENTI

58.1. - Agli effetti punitivi il Rione e il Gruppo Municipale sono responsabili dei deliberati del proprio Consiglio rionale, nonché degli ordini impartiti dal Capo Rione o dal Reggente o da chi ne eserciti le funzioni o suoi coadiutori per tutto ciò che concerne il Niballo e tutte le altre manifestazioni.

58.2. - E' altresì responsabile del contegno dei propri figuranti in costume, del Cavaliere e dei propri rionali quando il contegno sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o comunque tale da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Niballo e manifestazioni collaterali a meno che il Giudice Disciplinare non ritenga, in base ad elementi di prova, che il Rione o Gruppo Municipale ne sia completamente estraneo o abbia fatto tutto il possibile per evitare i fatti in oggetto.

58.3. - Il Giudice Disciplinare potrà tener conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità del Rione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

58.4.- I Capi Rione e il Reggente del Gruppo Municipale che hanno condiviso la stesura di questo Regolamento Generale del Niballo-Palio di Faenza, mediante sottoscrizione in originale, per i doveri morali e di cavalleria sottesi alla rievocazione storica del Niballo, si impegnano ad attenersi alle procedure sopra previste per dirimere i contrasti eventualmente insorgenti in relazione agli impegni sottoscritti.



TITOLO VII- DEGLI STEMMI E DEL MARCHIO

Art. 59- VINCOLI ALL'USO DEGLI STEMMI DEL NIBALLO E RIONALI

59.1. - In considerazione delle finalità del Niballo come celebrazione cittadina e dello spirito che lo anima, è vietato promuovere, senza la preventiva autorizzazione del Comitato per il Niballo - Palio di Faenza, pubblici concorsi, lotterie od altre iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento al Niballo, o alle sue fasi ed alle manifestazioni preliminari inerenti.

59.2 - Le insegne dei Rioni e del Gruppo Municipale, bandiere e stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole o collettive non possono essere riprodotte, esposte al pubblico e diffuse da terzi, senza la preventiva autorizzazione del Rione interessato e del Coordinatore Organizzativo; i contravventori saranno perseguiti nei modi di legge.

Art. 60- DESCRIZIONE DEL MARCHIO "NIBALLO-PALIO DI FAENZA" - LIMITI DI UTILIZZO

60.1. - Il marchio delle Manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza è rappresentato dal volto del Niballo bifronte contornato da un piatto stilizzato con sotto la scritta "NIBALLO" e "PALIO DI FAENZA", che lo caratterizza.

60.2. - Il marchio è di proprietà del Comune di Faenza.

60.3. - Solo gli Organi del Niballo possono fare uso del marchio per ogni tipo di attività istituzionale.

60.4. - Il suddetto marchio non può essere riprodotto, esposto al pubblico e diffuso da terzi e in qualsivoglia modo utilizzato, neppure dai Rioni, senza la preventiva autorizzazione del Coordinatore Organizzativo; i contravventori saranno perseguiti nei modi di legge.



NIBALLO
PALIO DI FAENZA